



CITTA' DI TORINO

PROP 36887 / 2025

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 286. MODIFICHE

La Presidente Maria Grazia Grippo

Premesso che:

- la tematica dell'organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale si fonda sull'autonomia statutaria e regolamentare dell'Ente locale riconosciuta direttamente nella Carta costituzionale;
- la Costituzione all'art. 114 comma 2 prevede che "*i Comuni... sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione*" e all'art. 117 comma 6 riconosce ai Comuni "*potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*";
- in attuazione del dettato costituzionale, la legge 5 giugno 2003 n. 131, c.d. legge La Loggia, all'art. 4 comma 2 prevede, inoltre, che lo Statuto degli enti locali "*stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare*", "*in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'art. 117, secondo comma, lettera p)*";
- il Testo Unico degli Enti Locali (decreto legislativo n. 267/2000 - TUEL), pur antecedente rispetto alla riforma costituzionale, *in primis* con l'art. 3 prevede il principio di *autonomia* per i Comuni, disponendo che "*i Comuni e le Province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica*";
- l'art. 38 comma 2 del TUEL, inoltre, così recita: "*il funzionamento dei Consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza assoluta... I Consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa*";
- il medesimo articolo al comma 6 dispone che, nel caso lo Statuto abbia previsto commissioni consiliari, quali organi strumentali del Consiglio Comunale, il regolamento ne determina i poteri e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, con l'unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale circa la rappresentanza di ciascun gruppo consiliare in ogni commissione.

Considerato che:

- con deliberazione xxxxxxxx del xxxxxxxxxxxxxxxxx (proposta n. 36759/2025), il Consiglio comunale ha proceduto a una revisione del testo statutario per aggiornarlo alla normativa sopravvenuta e per armonizzarlo all'attuale organizzazione dell'Ente cui segue, ai sensi dell'art. 88 Statuto, il conseguente adeguamento dei Regolamenti dell'ente.

Considerato, altresì, che:

- con deliberazione n. mecc. 2003 11012/002 del 9 dicembre 2003 il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento del Consiglio Comunale n. 286 che, nel corso del tempo, è stato oggetto di svariate modifiche e di integrazioni (da ultimo, con la deliberazione n. 383/2025 del 30 giugno 2025);
- con deliberazione del Consiglio comunale n. xxxxxxxxxxxx (proposta n. 2025-32718) Semplificazione normative interne all'Ente e revisione normativa locale (Statuto, regolamenti) è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2026/2028, che pone tra gli obiettivi operativi dell'Amministrazione la semplificazione delle normative interne dell'Ente e la revisione della normativa locale.

Richiamati:

- l'art. 28 comma 3 Statuto che riconosce in capo al/alla Presidente del Consiglio comunale la funzione di garantire il regolare funzionamento del Consiglio comunale e delle sue articolazioni;
- l'art. 1 comma 7 del Regolamento del Consiglio comunale n. 286 che demanda al/alla Presidente del Consiglio comunale l'applicazione del predetto Regolamento, anche mediante emanazione di apposite circolari esplicative o interpretative;

Dato atto che:

- il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale n. 286 e che, per quanto non previsto da tali fonti normative, e in quanto non in contrasto con le medesime, valgono le decisioni adottate dal Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dall'art. 150 comma 1 del Regolamento medesimo.

Osservato che:

sono trascorsi oltre venti anni dalla prima approvazione del Regolamento n. 286 e, nonostante le modifiche intervenute nel susseguirsi delle diverse consiliature, si avverte oggi la necessità di una revisione più puntuale dello stesso, non solo per adeguarlo alle sopravvenute disposizioni legislative e statutarie, ma altresì al fine di disporre di un testo aggiornato, che tenga conto delle esigenze operative emerse negli anni e delle prassi consolidate nella gestione delle adunanze del Consiglio comunale e delle sue articolazioni, tutte finalizzate all'efficientamento del funzionamento delle sedute. Uno strumento attuale e rivisto, a disposizione di Amministratori e di tutti coloro che si relazionano con il Consiglio comunale, che consenta una migliore efficienza tecnico-gestionale e politico-amministrativa in sede applicativa, nell'ottica della trasparenza, semplificazione e snellimento delle procedure amministrative, come previsto dal Documento Unico di Programmazione sopra citato.

Si conviene, pertanto, di procedere a una revisione del testo regolamentare come da prospetto comparativo, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1).

In particolare, si interviene sui seguenti ambiti del Regolamento:

a. Titolo I - Organizzazione del Consiglio comunale

- 1) Capo III - Conferenza dei Capigruppo (artt. 6 e 9);
- 2) Capo IV - Commissioni consiliari permanenti ordinarie (artt. 10 e 11);

b. Titolo II - Attività del Consiglio comunale

- 1) Capo I - Attività deliberativa (artt. 31 e 35)
- 2) Capo II - Mozioni (art. 46)
- 3) Capo III - Ordine del giorno (art. 52)
- 4) Capo V - Interpellanze (artt. 57 e 58)
- 5) Capo VI - Diritto di informazione e del Consiglio e dei Consiglieri (artt. 71 e 72)

6) Capo IX - Indirizzo e controllo del Consiglio comunale sui servizi pubblici locali (artt. 78 - 81)

7) Capo X - Nomina dei rappresentanti del Comune (art. 82)

c. Titolo III - Sessioni e adunanze del Consiglio comunale

1) Capo I - Sessioni del Consiglio comunale (art. 89)

2) Capo IV - Disciplina delle adunanze (artt. 105 e 107)

3) Capo V - Lavori dell'adunanza (artt. 109, 111 e 117)

4) Capo VIII - Adunanze delle commissioni (art. 132, 134 e 136)

5) Capo IX bis - Modalità speciali di partecipazione alle adunanze (art. 142 ter)

d. Titolo IV - Altre disposizioni

1) Capo V - Disposizioni transitorie finali (art. 149)

Una delle novità principali di questa revisione è l'adeguamento dello strumento regolamentare alla riforma finanziaria 2008, già recepite a livello amministrativo-contabile dall'Ente. L'art. 2 commi 25 e 26 della legge n. 244 del 2007 ha modificato, infatti, gli articoli 82 (Indennità) e 83 (Divieto di cumulo) del T.U.E.L., rendendo manifesta la distinzione ontologica tra le Commissioni consiliari (art. 82 comma 2 T.U.E.L.) e la Conferenza Capigruppo (art. 83 comma 2 T.U.E.L.), con riflesso diretto in numerose disposizioni del Regolamento: a partire dalle competenze per materia attribuite alla Conferenza Capigruppo (ridistribuite nelle commissioni consiliari), alla disciplina dei sopralluoghi e dei luoghi di adunanza delle commissioni consiliari, sino alla estensione delle ipotesi di partecipazione da remoto.

A proposito di queste ultime, merita segnalare, l'estensione anche per le Consigliere e i Consiglieri che rientrino nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104 ovvero che prestino assistenza a un familiare in situazione di grave disabilità secondo la definizione di cui all'art. 33 comma 3 della medesima legge, di usufruire sino a un massimo di tre giorni al mese per partecipare ai lavori del Consiglio comunale e delle commissioni in videoconferenza. Tale misura, in linea con la sensibilità dimostrata da questa amministrazione verso chi presta cura, intende di agevolare il ruolo privato di *caregiver* familiare con quello pubblico di amministratore locale, ferma restando la preclusione di cui all'art. 142 nonies comma 3 del Regolamento n. 286.

Per tale motivo, il Consiglio Comunale di Torino, richiamato l'art. 2 lett. a), d) e e) dello Statuto, intende riconoscere anche nel proprio regolamento di funzionamento il valore sociale ed economico per l'intera collettività dell'attività di assistenza e cura prestata nel contesto familiare a favore di persone anziane o non autosufficienti che necessitino di assistenza continuativa per malattia, infermità o disabilità.

Infine, si è intervenuti su alcuni articoli che disciplinano più propriamente le procedure in seno all'assemblea, per recepire nel testo regolamentare le esigenze operative emerse negli anni nella gestione delle adunanze finalizzate all'efficientamento del funzionamento delle sedute di aula. Tra queste, rientrano anche alcune indicazioni che richiamano in generale al dovere di comportamento in aula dei partecipanti, già oggetto di una circolare interna a firma della Presidente del Consiglio comunale protocollo n. 5140 del 1 giugno 2023. Si è ritenuto, pertanto, necessario intervenire sugli articoli che disciplinano le adunanze del Consiglio comunale per meglio precisare i comportamenti censurabili e passibili di sanzione, laddove la dialettica politica travalichi i limiti di disciplina e onore cui gli Amministratori locali sono costituzionalmente richiamati ad osservare (art. 54 Cost.). Costituiscono, infine, meri recepimenti delle modifiche statutarie l'abrogazione dei richiami regolamentari all'Agenzia Servizi Pubblici Locali e in materia di nomine, mentre si procede all'abrogazione dell'art. 149 in quanto disciplina transitoria superata da oltre venti anni.

Per una migliore comprensione viene allegato il testo a fronte delle norme del Regolamento attualmente vigenti (colonna di sinistra) con a fronte (colonna di destra) il testo integralmente sostituito e/o modificato con l'adozione del presente atto e la specificazione dei commi interessati dalle modifiche (allegato 1).

Dal punto di vista stilistico, la formulazione delle norme oggetto di modifica è già congruente con

le “Linee Guida per un utilizzo non discriminatorio del linguaggio in base al genere nell’attività amministrativa” approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 03517/130 del 12 settembre 2017.

Tutto ciò premesso, considerato che il quadro ordinamentale costituzionale e legislativo riconosce allo Statuto degli enti locali e al regolamento consiliare ampi poteri in materia di organizzazione dei lavori, nonché di nomina, numero e contenuti delle commissioni consiliari, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano

Tutto ciò premesso,

Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l’articolo 38 del D.Lgs. 267/2000 commi 2 e 6.;

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 che indica gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali.;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare le modifiche di cui all’allegato 1 alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che è da ritenersi abrogata qualsiasi disposizione regolamentare in contrasto con la normativa approvata con il presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..

28/11/2025

LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente da Maria Grazia Grippo

Si dichiara che sono parte integrante della presente proposta gli allegati riportati a seguire¹, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. Allegato_1_-_286.docx



¹ L’impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alle firme digitali con cui è stata perfezionata la proposta